



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 23 dicembre 2020

EMERGENZA COVID: LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PERCHÉ LEGATA ALLA SOSPENSIONE DEI PROCESSI

La sospensione della prescrizione disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, prevista per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La cosiddetta "sospensione COVID" rientra infatti nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'articolo 159 del Codice penale - che prevede, appunto, che il corso della prescrizione rimanga sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge - e quindi non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

È uno dei passaggi della [sentenza n. 278](#) depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso), con cui la Corte costituzionale – come già anticipato nel [comunicato stampa del 18 novembre scorso](#) - ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma sull'applicabilità della sospensione della prescrizione anche ai processi per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per il periodo 9 marzo -11 maggio 2020.

In particolare, il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni con riferimento al principio di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione, mentre è stata dichiarata l'inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Il principio di legalità – ha precisato la Corte - richiede che l'autore del reato non solo debba essere posto in grado di conoscere in anticipo quale sia la condotta penalmente sanzionata e la pena irrogabile, ma, si legge in un passaggio della sentenza, "deve avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l'accertamento del processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale (ossia la durata del tempo di

prescrizione) anche se ciò non comporta la precisa determinazione del *dies ad quem* in cui maturerà la prescrizione”.

In tema di sospensione della prescrizione, l’articolo 159 del Codice penale “ha una funzione di cerniera”, spiega la sentenza, perché contiene, da un lato, “una causa generale di sospensione” che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge, e, dall’altro lato, un elenco di casi particolari.

Nelle vicende da cui sono nate le questioni portate all’esame della Corte, opera proprio tale causa generale di sospensione.

La temporanea stasi *ex lege* del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l’indagato o per l’imputato.

La Corte, nel ricondurre la nuova causa di sospensione del processo alla causa generale prevista dall’art. 159 del Codice penale – come tale applicabile anche a condotte pregresse - ha poi precisato che essa non può decorrere da una data anteriore alla legge che la prevede.

Nella sentenza si legge, infine, che la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Inoltre, sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un momento di eccezionale emergenza sanitaria.

Roma, 23 dicembre 2020